

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2217 del 15/04/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Villapana SPA - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-1775 del 26/03/2024 relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Faenza, Via Pana, n.244, per l'attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2329 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **Villapana SPA - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-1775 del 26/03/2024 relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Faenza, Via Pana, n.244, per l'attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA:

l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-1775 del 26/03/2024 a favore della Società Villapana SPA, avente sede legale e attività in Comune di Faenza, Via Pana, n.244, per la propria attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in acque superficiali, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, e comunicazione per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione;

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 24/01/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2025/14186 – pratica Sinadoc 4484/2025 - dal legale rappresentante dell'impresa **Villapana SPA (C.F./ PIVA 00081760399)**, con sede legale e attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2024/1775 sopra richiamata; Rimangono invariati i restanti titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'AUA 2024/1775.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE Sinadoc **n.4484/2025**, emerge quanto segue:

L'azienda **Villapana SPA (C.F./ PIVA 00081760399)**, con sede legale e attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2024/1775 del 26/03/2024, a seguito dell'inserimento di una nuova biomassa combustibile per la caldaia a biomasse afferente al punto di emissione E9, mantenendo invariato il quantitativo annuo attualmente utilizzato di biomasse; l'adeguamento ai valori limiti di emissione derivanti dai motori endotermici alimentati a biogas (E45) e l'incremento della durata della caldaia di emergenza (E47), in riserva fredda, dalle attuali 4/6 h/giorno a 24 h/giorno nei periodi di emergenze e nei periodi di manutenzione della caldaia a biomasse (E9);

ARPAE con nota PG. 2025/33309 del 21/02/2025 richiedeva al Servizio Territoriale ARPAE competente la Relazione Tecnica Istruttoria per la matrice "emissioni in atmosfera", acquisita con PG. 2025/41772 del 04/03/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (ns PG.2025/36816 del 26/02/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 22/02/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica non sostanziale a favore dell'Impresa **Villapana SPA**, con sede legale e attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli, sita in Comune di Faenza, Via Pana, n.244;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2024-102 del 08/10/2024 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi Responsabile dell'Incarico di Funzione AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società **Villapana SPA (C.F./ PIVA 00081760399)**, con sede legale e attività di produzione acido tartarico, fertilizzanti e lavorazione vinaccioli, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per **modifica non sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-1775 del 26/03/2024;
2. DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale, viene sostituito l'Allegato B) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
3. DI DARE ALTRESI' atto che gli Allegati: A) - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento, di prima pioggia e acque reflue domestiche in acque superficiali, l'Allegato C) - utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e tutto quanto non modificato con la

presente modifica non sostanziale di AUA, **rimangono invariati**;

4. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui sopra, sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare: **L'allegato A) riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - modificato**;
5. **DI MANTENERE INALTERATA** la validità dell'AUA pari a 15 (quindici) anni dalla data di rilascio della **precedente** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di modifica non sostanziale AUA sarà rilasciato da ARPAE SAC di Ravenna, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. **DI DARE inoltre** atto che la presente Determina Dirigenziale di modifica non sostanziale di AUA dovrà essere tenuta allegata alla precedente, a disposizione degli organi di controllo;
8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA per modifica non sostanziale alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna e al Comune di Faenza per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera

Condizioni:

- L'Azienda che svolge attività prevalente di produzione acido tartarico e alcol etilico da materie prime vegetali, a cui negli ultimi anni si sono aggiunte le attività di produzione olio alimentare di vinacciolo e pellet di biomassa da vinaccioli esausti dopo l'estrazione dell'olio, ha presentato un'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n°2024/1775 del 26/03/2024;
- Viene richiesto l'inserimento di nuove biomasse combustibile per alimentare la CT impiegata per la produzione di energia termica ed elettrica afferente all'emissione esistente E9, oltre a segnalare la necessità di innalzare il tempo di funzionamento della CT di emergenza afferente all'emissione esistente E47 alimentata a metano passando dalle attuali 4-8 ore/giorno (mantenimento in riserva fredda) a 24 ore/giorno nei periodi di emergenza o quando la CT alimentata a biomasse risulta in manutenzione. Il proponente richiede infine l'adeguamento dei VLE per l'emissione esistente E45 afferente ai motori endotermici alimentati a biogas, secondo quanto previsto dalla Parte III dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Come indicato nella relazione esaminata, l'alimentazione della CT con biomasse che residuano dai processi produttivi (E9), viene attualmente integrata all'occorrenza con cippato misto di latifoglie. L'integrazione si rende necessaria al verificarsi di una ridotta disponibilità delle biomasse che residuano dai processi produttivi. La percentuale di miscelazione con il combustibile integrativo avviene in misura del 15-20% max per un quantitativo annuo non superiore a 7.000 ton;
- Con l'istanza presentata il proponente intende pertanto variare la tipologia di biomasse da utilizzare prevedendo l'impiego di noccioli interi o macinati provenienti da lavorazioni industriali della frutta, mantenendo inalterato il quantitativo annuo attualmente autorizzato. La modifica proposta non comporta la variazione dei VLE attualmente previsti in quanto le diverse tipologie di biomasse che si intende impiegare appartengono alla stessa tipologia di combustibile (vedi punto 2 Sez. 4 Parte 1 Allegato X del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Pur trattandosi di un medio impianto di combustione esistente, in quanto messo a regime antecedentemente al 2018, la richiesta di adeguamento dei limiti è stata presentata in occasione della richiesta di rinnovo della A.U. ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. poi trasferita all'interno del provvedimento di AUA adottato da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n°2024/1775 del 26/03/2024.
- Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali, in considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, così come indicato dall'art.272, comma 1 del Dlgs n.152/2006 e smi, non si indicano valori limite di emissione:
 - Emissioni E30,E32,E34a,E34b - sfiati vapore da serbatoi condense;
 - Emissioni E26a,E26b,E26c, E36,E37 - sfiati condensazione;
 - Emissioni E27a, E27b - sfiati polmone vuoto;
 - Emissioni E29a, E29b,E31a,E31B - sfiati pompe a vuoto;
 - Emissioni E28a, E28b, E28c, E28d;E28e, E28f - sfiati aria controllo grado alcool;
 - Emissioni E33 - sfiato degasatore acqua;
 - Emissioni E39, E40, E41 - cappe laboratorio controllo qualità;
 - Emissioni E22,E23 - guardie idrauliche deposito acido cloridrico (AUA).

Limite di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E6 – TINI PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO - (AU)**

Portata massima [Nm³/h]	4.500
Altezza minima [m]	3
Temperatura [°C]	30
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Acido solforico	2

PUNTO DI EMISSIONE E7 - ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA OFFICINA – F.C. -

Portata massima [Nm³/h]	1.500
Altezza minima [m]	5
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	discontinua
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	10

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CENTRALE TERMICA A BIOMASSE DI POTENZIALITÀ PARI A 12 MW t (SNCR+C+F. ELETTROSTATICO A UMIDO) - MODIFICA

Portata massima [Nm³/h]	42.000
Altezza minima [m]	22
Temperatura [°C]	80
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	45
NOx	300
SOx	200
COT	45
CO	300
NH3	7,5

I limiti sopra indicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 11%.

PUNTO DI EMISSIONE E10 - ESSICCATOIO VINACCIOLI (n.2 cicloni in parallelo + F.T.) -

Portata massima [Nm³/h]	20.000
Altezza minima [m]	7
Temperatura [°C]	60
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	40

PUNTO DI EMISSIONE E21 - ESSICCATOIO ACIDO TARTARICO - C+F.T.-

Portata massima [Nm³/h]	4.000
Altezza minima [m]	7,25
Temperatura [°C]	50
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	10

PUNTO DI EMISSIONE E24 – GENERATORE DI VAPORE DI POTENZIALITÀ PARI A 1,395 MWt -

Portata massima [Nm³/h]	2.000
Altezza minima [m]	11,30
Temperatura [°C]	130
Durata [h/g]	4-8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	5
NOx	100
SOx	35

PUNTO DI EMISSIONE E25 – ESSICCATOIO VINACCIOLI – (2C+F.T.)

Portata massima [Nm³/h]	18.000
Altezza minima [m]	7
Temperatura [°C]	55
Durata [h/g]	4-8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	40

PUNTO DI EMISSIONE E35 – RAFFREDDATORE PELLET VINACCIOLO (C) -

Portata massima [Nm³/h]	2.000
Altezza minima [m]	6
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	20

PUNTO DI EMISSIONE E38 – 1 E 2 LINEA ESTRAZIONE OLIO SENZA SOLVENTI (AU)

Portata massima [Nm³/h]	500
Altezza minima [m]	9
Temperatura [°C]	50
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	50

PUNTI DI EMISSIONE E42/E43 – VAGLIATURA VINACCIOLO – C -

Portata massima [Nm³/h]	28.800 (ognuno)
Altezza minima [m]	6
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	50

PUNTO DI EMISSIONE E44 – PRE-ESSICCATORE VINACCIA (FUNZIONAMENTO A VAPORE) DI POTENZIALITÀ PARI A 1,395 MWt -

Portata massima [Nm³/h]	28.800
Altezza minima [m]	8,5
Temperatura [°C]	65
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
Polveri	40

PUNTO DI EMISSIONE E45 – MOTORE ENDOTERMICO A BIOGAS DI POTENZIALITÀ PARI A 2.82 MWt - Modifica

Portata massima [Nm³/h]	5.500
Altezza minima [m]	9
Temperatura [°C]	120
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]:	
NOx	190
SOx	40
COT	40
CO	300
HCl	2

I limiti sopra indicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

PUNTO DI EMISSIONE E46 - LINEA ESTRAZIONE OLIO SENZA SOLVENTI (AU)

Portata massima [Nm ³ /h]	500
Altezza minima [m]	9
Temperatura [°C]	50
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	50

PUNTO DI EMISSIONE E47 – C.T. RISERVA FREDDA DI POTENZIALITÀ PARI A 3,3 MWt – Modifica -

Portata massima [Nm ³ /h]	4260
Altezza minima [m]	11,30
Temperatura [°C]	130
Durata [h/g]	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]:	
Polveri	5
NOx	100
SOx	35

Prescrizioni:

1. Per il punto di emissione indicato con E47 (qualora venga attivata), dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data effettiva della messa a regime, per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello

locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

13. Per **gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

14. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.

15. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

16. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed

identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

17. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
18. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- ✓ parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- ✓ piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- ✓ protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- ✓ Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Sistema di Monitoraggio delle Emissioni E9 - Centrale termica a biomasse di potenzialità pari a 12 MWt:

Il camino E9 è dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni SMCE in grado di monitorare:

- Polveri totali
- Ossidi di azoto (NOx)
- Monossido di Carbonio (CO)

Tale SMCE è in grado di monitorare in continuo anche i seguenti parametri fisici e tecnologici:

- Portata Volumetrica secca
- Ossigeno
- Umidità
- Pressione dei fumi
- Temperatura
- Carico dell'impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

✓ Lo SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e alla norma UNI 14181:2015.

✓ Le procedure seguite dall'azienda devono essere riassunte in un Manuale di Gestione dello SME e tenute a disposizione degli organi di controllo. L'elaborazione, la presentazione e la valutazione dei dati deve essere svolta secondo quanto indicato dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, paragrafo 5. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi orari convalidati: i valori medi orari sono invalidati se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%. Il valore medio giornaliero si ottiene dai valori medi orari convalidati e deve essere registrato al termine di ogni giorno. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento dell'impianto nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi il valore medio è ritenuto non significativo. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi, l'Autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo. Se il gestore prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative è tenuto ad informare tempestivamente ARPAE SAC e Servizio Territoriale a mezzo pec. Il gestore deve predisporre nel caso sopracitato delle misure discontinue del/dei parametro/i non rilevati con il sistema di monitoraggio in continuo. È possibile inoltre stimare da parametri di processo le emissioni al camino dei principali inquinanti emessi. Tale procedura di stima deve essere presentata dall'azienda ad ARPAE SAC e validata dalla stessa di concerto con ARPAE Servizio Territoriale. I valori misurati con procedure discontinue e/o stimati con algoritmi di calcolo dovranno essere archiviati e resi disponibili alle autorità competenti al controllo. Relativamente a malfunzionamenti degli analizzatori dello SMCE, nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- ✓ dopo 48 ore dovrà essere effettuata almeno 1 misura discontinua al giorno, ciascuna di durata pari a 60 minuti in sostituzione di quelle continue. Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni;
- ✓ per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di controllo della combustione in caldaia, garantendo in tale modo un regime di marcia noto e correttamente gestito;
- ✓ dopo le prime 48 ore di blocco dovrà essere effettuata 1 misura discontinua al giorno, della durata di almeno 60 minuti, per NOx non misurati, in sostituzione delle misure continue. Il Manuale di Gestione dello SME deve essere redatto secondo quanto indicato nella linea guida ISPRA 87/2012 "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) " ed ogni modifica del manuale deve essere preventivamente comunicata. Le procedure seguite devono comprendere almeno:

- verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
- calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;
- verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
- verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento;

- verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sull'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.). Nel Manuale di Gestione SME oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione e elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione della centrale e in caso di avarie dei relativi SMCE.
- Come riportato nelle Linee Guida Ispra 87/2013 si sottolinea che il Manuale SME “ha validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione e almeno ogni 12 mesi deve essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con le pertinenti Autorità”.
- Il Gestore deve elaborare e trasmettere all'Autorità Competente e di Controllo il Manuale di Gestione dello SMCE nel quale siano indicate, oltre alle frequenze e alle modalità di calibrazione degli strumenti, anche i format di comunicazione ad ARPAE -Servizio Territoriale e ARPAE SAC di anomalie nella conduzione dell'impianto e di avarie dello SMCE. In caso di modifiche al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore deve provvedere a fornire all'Autorità Competente e di Controllo, il relativo aggiornamento del Manuale di Gestione dello SMCE.

19. Rispetto **alle emissioni potenzialmente odorogene**, le modifiche introdotte per le emissioni in atmosfera non evidenziano peggioramenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzate. La Ditta è comunque tenuta, durante il 1^a anno di esercizio dell'impianto nello stato modificato, ad eseguire una verifica olfattometrica e a trasmettere gli esiti a questo Servizio SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente. Se i valori rilevati risultano in linea con le precedenti campagne di monitoraggio effettuate, la verifica può essere eseguita con frequenza triennale.
20. **DI indicare**, per i controlli che dovranno essere effettuati sulla emissione **E9 - impianto di produzione energia da biomasse**, per i parametri monitorati in continuo dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo **i tracciati dei dati rilevati**. Tali tracciati dovranno essere allegati su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro dovranno essere annotati (o allegati) gli autocontrolli analitici che dovranno essere effettuati con **frequenza annuale, i parametri non monitorati in continuo (SOx e COT)**.
21. DI indicare altresì per i controlli che dovranno essere effettuati sulle restanti emissioni autorizzate, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti indicati con E6, E10, E11, E21, E24, E25, E35, E38, E42, E43, E44, E45, E46** . La Ditta è tenuta ad annotare sullo stesso registro di cui sopra:
 - ✓ i periodi di funzionamento della CT E47 ;
 - ✓ il consumo di filo per saldatura utilizzato mensilmente (emissione E7);
 - ✓ le manutenzioni, ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.